UNAL VIGILANZA PRIVATA

N. 00301/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00460/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2011, proposto da Giovanni Palumbo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ruscigno, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. 27009/16/Area O.P. 1 Bis, del 19.1.2011, notificato in data 18.2.2011, con il quale il Prefetto di Bari ha disposto la revoca della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S., concessa con decreto prefettizio prot. n. 1477/16A/ASEC del 15.4.2003 e successive integrazioni;

- della nota della medesima Prefettura prot. 27009/16A/Area O.P. 1 Bis, del 4.11.2010 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avvocati Maria Ruscigno e Ines Sisto;

Ritenuto che il provvedimento impugnato appare *prima facie* congruamente motivato, sia in relazione al pericolo di ingerenza della criminalità nella gestione societaria, sia (soprattutto) in relazione alle irregolarità contributive attestate dall'I.N.P.S., rispetto alle quali non può assumere effetto esimente la domanda di rateizzazione avanzata dal ricorrente, alla luce dell'inequivoco disposto dell'art. 257-*quater*, terzo comma – lettera a), del R.D. n. 635 del 1940;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensiva.

Spese compensate.

UNAL VIGILANZA PRIVATA

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vito Mangialardi, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario

Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)